



COMUNE DI SERDIANA
Provincia di Cagliari

SERVIZIO SOCIO - CULTURALE

**L. 431/98. BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI
DI LOCAZIONE – ANNO 2015**

Il Responsabile del Servizio rende noto

che a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere delle risorse assegnate al **Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98.**

Possono partecipare a tale bando i cittadini residenti nel territorio del Comune di Serdiana, titolari di contratto di locazione di unità immobiliare sita nel Comune di Serdiana a titolo di abitazione principale o esclusiva, interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al beneficio

Possono far domanda i titolari del contratto di locazione il cui nucleo familiare presenti i seguenti requisiti:

- 1) avere la **residenza** anagrafica nel Comune di Serdiana ed essere residenti nell'alloggio per il quale si richiede il contributo, alla data di pubblicazione del presente Bando;
- 2) **non essere titolare**, né il richiedente né nessun componente del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale, ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 13/89;
- 3) non essere titolari di un contratto stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non legalmente separati;
- 4) essere titolari di un **contratto di locazione** ad uso abitativo primario per un alloggio di proprietà pubblica o privata sito nel Comune di Serdiana, e **regolarmente registrato**, con esclusione degli alloggi ERP disciplinati dalla L.R. n. 13/89 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8e A/9 con contratto di locazione per abitazione principale non avente natura transitoria, occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva;
- 5) essere titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente (Decreto Ministero Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, cosiddette "20.000 abitazioni in affitto");
- 6) essere in regola con il pagamento del canone di locazione;
- 7) non percepire, per lo stesso titolo, contributi da parte dell'Amministrazione comunale o da qualsiasi altro Ente;

La locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda e deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro 10 giorni.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 286/98.

Gli immigrati devono possedere il certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione Sardegna;

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando, nonché al momento dell'erogazione del contributo.

Art. 2 – Nucleo familiare

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.

Ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenni.

Art. 3 - Determinazione della situazione economica

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

1. **Fascia A** :Isee (Indicazione della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime Inps pari ad € **13.062,14** rispetto al quale l'incidenza sul valore Isee del canone annuo corrisposto sia superiore al 14%. L'ammontare del contributo è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e *non può essere superiore a € 3.098,74*;
2. **Fascia B**: Isee (Indicazione della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata pari ad € **14.162,00** rispetto al quale l'incidenza sul valore Isee del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. *L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.*

Art. 4 - Determinazione del contributo.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone effettivo, al netto degli oneri accessori e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

ISEE nucleo familiare = € 10.000,00;

canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = 1.400,00.

Ammontare massimo del contributo = canone effettivo – canone sopportabile.

Quindi: ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

La graduatoria degli aventi diritto e l'ammontare del relativo contributo, verrà disposta tenendo conto della certificazione ISEE 2015 e del conseguente canone sopportabile (calcolato secondo le vigenti disposizioni RAS in materia).

Art. 5 – Documentazione

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatta eccezione per quelle che sono relative alla presenza del nucleo familiare di persone affette da handicap e menomazioni a cui è stato riconosciuto un grado di invalidità da parte della Commissione di prima istanza della ASL di competenza, il cui certificato deve essere allegato alla domanda.

Copia del contratto di locazione dell'immobile.

Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno.

Dichiarazione di provenienza delle risorse economiche per il pagamento del fitto (**obbligatoria solo nel caso in cui la somma dei redditi del nucleo familiare sia inferiore all'ammontare del canone di locazione**).

Art. 6 – Formazione e pubblicazione dell'elenco ammessi ed esclusi

- a) Istruttoria delle domande e elenco provvisorio.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e alla formazione dell'elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi entro 15 gg. successivi al termine per la presentazione delle domande.

b) Ricorsi e elenco definitivo.

Entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile la presentazione di ricorsi.

Il Comune entro 10 gg dal termine della presentazione dei ricorsi, provvede alla formazione dell'elenco definitivo.

L'elenco definitivo è approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio, ed è pubblicato all'albo pretorio del Comune.

Art. 7 – Entità del contributo

Il contributo annuale è erogato nei limiti e proporzionalmente alle risorse assegnate.

Art. 8 – Termini di presentazione della domanda

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il termine è fissato **improrogabilmente** il giorno **28/05/2015**.

Art. 9 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso gli Uffici Comunali.

Le istanze debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate a mano o spedite tramite raccomandata postale per le quali farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

Art. 10 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 11 del DPR 403/98 e dell'art. 6, comma 3 del DPCM n. 221/99 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000, qualora il controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D.Lgs 109/98)

Art. 11 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L. 431/98 al D.Lgs 109/98 nonché ai relativi decreti di attuazione

Serdiana, 07/05/2015.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Piludu Rita